Allegato 3

Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018 (Vigente dal 14/06/2018)

"Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13) ".
(B.U. 14 giugno 2018, 2° suppl. al n. 24)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Visto l' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-7010 dell'8 giugno 2018

EMANA

il seguente regolamento

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1.
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, gli adempimenti per le locazioni turistiche, nonché la classificazione e i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

Art. 2.
(Modalità di esercizio e periodi di apertura)
1.

L'attività extralberghiera può essere esercitata:

a)

con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell'anno solare;

b)

con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare.

2.

Gli esercizi di affittacamere e di bed & breakfast (B&B) avviati in forma non imprenditoriale sono consentiti fino ad un periodo complessivo di apertura di duecentosettanta giorni e con periodi di apertura minima continuata di quarantacinque giorni, nel corso dell'anno solare.

3.

L'attività extralberghiera comporta che la fornitura dei servizi relativi al pernottamento e ad eventuali servizi accessori e complementari siano in capo ad un unico soggetto, persona fisica, giuridica o appartenente a organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.

4.

In caso di attività svolta con carattere imprenditoriale, la gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi é affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura extralberghiera.

5.

La gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti vacanze di cui all' articolo 6, comma 2, lettera b) della l.r. 13/2017 , può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato F del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.

6.

La gestione delle case per ferie di cui all' articolo 7 della l.r. 13/2017 esercitata da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e relativi familiari di altri enti o altre aziende, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato G del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.

Art. 3.

(Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio)

1.

Gli immobili dove è esercitata l'attività extralberghiera presentano destinazione d'uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a "case per ferie", ad "ostelli" e delle "soluzioni ricettive innovative" di cui al capo II, che sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico-ricettiva.

2.

Le residenze di campagna sono censite come fabbricati civili o rurali con destinazione d'uso residenziale.

3.

Per l'esercizio delle attività extralberghiere possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale vigente in materia.

4.

Il recupero del patrimonio edilizio esistente relativo ad edifici collocati in nuclei o centri storici, borgate alpine e, comunque, in località di particolare interesse storico-culturale, garantisce la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura é collocata, nonché il rispetto dello stile architetonico e decorativo originario, fatte salve le deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.

Art. 4.

(Idoneità, sicurezza e accessibilità dei locali)

1.

I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A del presente regolamento:

a)

in materia di sicurezza, idoneità dei locali e di prevenzione incendi;

b)

tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;

c)

in materia di accessibilità dei locali.

2.

In relazione al comma 1, lettera c), si attuano, laddove previste, le disposizioni tecniche dettate in materia dalla normativa nazionale vigente, nonché le disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'allegato A e si forniscono, a titolo meramente informativo, i dati di cui all'allegato C.

3.

Sono fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale, dalle normative vigenti in materia o per casi e situazioni in cui l'adeguamento alle barriere architettoniche sia reso inapplicabile per comprovata impossibilità tecnico-strutturale o ambientale, adeguatamente certificata da un tecnico abilitato.

Art. 5.

(Servizi aggiuntivi e complementari)

1.

L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.

2.

I titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.

3.

Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi e attività dedicate al benessere psico- fisico, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, utilizzano spazi e locali idonei nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie, nonché dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento.

4.

I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 rilevano ai fini della classificazione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Classificazione)

1.

Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.

2.

Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche categorie simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:

a)

per gli esercizi di B&B, di affittacamere, di locanda nonché per le residenze di campagna o country house la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 4 categorie;

b)

per le case e appartamenti vacanze (CAV) e residence la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 4 categorie;

c)

per le case per ferie e ostelli la classificazione si articola in una categoria unica senza attribuzione di stelle;

d)

per le soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), non é prevista alcuna classificazione specifica, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento; per quelle di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di villaggi turistici.

3.

La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare, se prevista, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività extralberghiera.

Art. 7.

(Riserva di denominazione)

1.

L'uso delle tipologie extralberghiere, di cui all' articolo 2 della l.r. 13/2017 , nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.

2.

La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:

a)

indica la tipologia di appartenenza di cui all' articolo 2 della l.r. 13/2017 e un nome di fantasia;

b)

fatta eccezione per le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive extralberghiere ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due esercizi ricettivi contigui.

3.

Le strutture ricettive extralberghiere possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", ai sensi dell' articolo 13, comma 2, della l.r. 13/2017 , se soddisfano i criteri di cui all'allegato E del presente regolamento.

4.

Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari di altre strutture ricettive, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' articolo 21, comma 9 della l.r. 13/2017 .

Art. 8.

(Segni distintivi)

1.

Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata, con le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:

a)

nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera da collocare sulla facciata principale, in modo ben visibile all'esterno;

b)

in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.

2.

I B&B, gli esercizi di affittacamere e le CAV sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata secondo le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:

a)

all'interno dell'esercizio nella zona di ricevimento ospiti;

b)

in via facoltativa sulla facciata principale recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera.

3.

Le strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", utilizzano un apposito logo o segno distintivo i cui requisiti e servizi turistici dedicati sono definiti nell'allegato E del presente regolamento.

4.

Le strutture ricettive innovative complementari si identificano utilizzando il logo della struttura ricettiva di riferimento, senza attribuzione di categorie o classi; quelle autonome utilizzano il logo identificativo previsto per i villaggi turistici.

Art. 9.

(Pubblicità e obblighi informativi)

1.

La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.

2.

All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:

a)

la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;

b)

la tabella e il cartellino prezzi secondo le prescrizioni indicate all' articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

Art. 10.

(Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande)

1.

Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto

dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2.

Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate "case per ferie" e "ostelli" può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.

3.

I requisiti necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal regolamento regionale 3 marzo 2008, n. 2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale).

4.

Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:

a)

obbligo di notifica ai sensi dell' articolo 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;

b)

predisposizione, all'interno del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);

c)

formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).

5.

I titolari delle strutture ricettive adibite ad esercizio di B&B, o di affittacamere, se quest'ultimi offrono esclusivamente il servizio di prima colazione, possono proporre ai loro ospiti alloggiati alimenti e bevande confezionati, ovvero provenienti da esercizi registrati o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tal caso, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, é richiesto in capo ai titolari unicamente l'assolvimento dell'obbligo del referenziamento dei fornitori.

6.

I titolari degli esercizi extralberghieri che provvedono alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande utilizzano, prevalentemente, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale, esposti e pubblicizzati presso la struttura ricettiva.

7.

Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO II

SOLUZIONI RICETTIVE INNOVATIVE.

Art. 11.

(Denominazioni e capacità ricettiva)

1.

Sono disciplinate dal presente capo le soluzioni ricettive destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi.

2.

Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all'aperto ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalità, le seguenti denominazioni:

a)

soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica, nonché la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte;

b)

soluzioni ricettive autonome, se si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità di turisti in strutture dedicate, aventi le modalità organizzative del villaggio turistico fino ad una capacità ricettiva massima di cinque posti letto complessivi per singola struttura o soluzione.

3.

Le soluzioni ricettive innovative di cui al comma 2:

a)

conservano la denominazione della struttura ricettiva di cui sono parte nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a) e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità;

b)

utilizzano la denominazione "villaggio turistico" nella fattispecie di cui al comma 2, lettera b) e seguono la disciplina regionale vigente in materia.

Art. 12.

(Criteri di localizzazione)

1.

La localizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'articolo 11 è conforme ai seguenti criteri e vincoli:

a)

se si tratta di soluzioni ricettive autonome, ricade in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;

b)

se si tratta di soluzioni ricettive complementari, ricade in aree contigue a strutture extralberghiere denominate "B&B" e "affittacamere", collocate in immobili non condominiali, nonché in aree pertinenziali delle "residenze di campagna", aventi medesima destinazione d'uso, confinanti ovvero separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia "comunale";

c)

non ricade all'interno dei beni paesaggistici individuati ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad esclusione dei beni individuati con i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 1 agosto 1985 (cd. Galassini);

d)

non genera frammentazione di paesaggi aperti o boscati nonché riduzione della loro funzionalità ecosistemica;

e)

non é consentita su alberi monumentali individuati ai sensi della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte), nonché ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani);

f)

nei siti della rete Natura 2000, identificati ai sensi della direttiva 92/43/CEE , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, é consentita solo nell'ambito di strutture ricettive già esistenti, di cui alle lettere a) e b);

g)

non é consentita su alberi con cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna, ovvero dove siano presenti nidi appartenenti alle specie di interesse conservazionistico;

h)

prevede, comunque, un confronto preventivo con gli enti di raccolta che operano sul territorio al fine di attrezzare le aree per la corretta raccolta dei rifiuti prodotti.

2.

Per la localizzazione delle strutture innovative ipogee, al fine di garantire la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, occorre tenere conto delle indicazioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti) e dei provvedimenti regionali di attuazione relativi all'edificazione nelle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di gas radon.

3.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia interferenti con immobili che presentano colonie di chirotteri, sono applicabili le disposizioni normative di cui all'articolo 30 - Titolo V - delle Misure di conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte adottate con provvedimento della Giunta regionale.

4.

La localizzazione può essere consentita in aree soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica, nel rispetto della normativa tecnica in materia vigente.

Art. 13.

(Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)

1.

Le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie delle soluzioni ricettive innovative sono definite nell'allegato A del presente regolamento.

CAPO III

LOCAZIONI TURISTICHE.

Art. 14.

(Adempimenti amministrativi)

1.

Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni trasmettono al comune ove ha sede l'immobile, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione, il modello informativo previsto nell'allegato H del presente regolamento.

2.

Il comune, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo di riconoscimento (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del comune e cinque per l'inserimento di un numero progressivo; se sono locate più unità abitative private, è assegnato, per ognuna di esse, un singolo CIR.

3.

Il comune trasmette, tempestivamente e in modalità telematica, copia del modello informativo, completo del codice di cui al comma 2, al locatore, nonché alla provincia territorialmente competente o alla Città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di consentire la promozione dell'unità immobiliare, nonché il rilevamento dei dati sul movimento dei flussi turistici.

4.

Gli immobili destinati alla locazione turistica sono pubblicizzati, anche su portali telematici, rendendo visibile il codice di cui al comma 2, in modo da assicurare certezza nel riconoscimento dell'unità immobiliare.

5.

Se il contratto di locazione viene cessato e l'immobile locato con altro tipo di contratto, il locatore, entro dieci giorni dall'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione, avvisa il comune che l'informativa di cui al comma 1 è:

a)

sospesa, se il nuovo contratto di locazione è di tipo transitorio, o di altra natura, con durata superiore a 30 giorni e inferiore a diciotto mesi, con successivo ripristino della locazione per finalità turistiche;

b)

cessata, se il nuovo contratto di locazione ha una durata superiore a diciotto mesi, oppure costituisce altra tipologia contrattuale prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

6.

Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

(Alloggi vacanze)

1.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non é consentito avviare strutture ricettive extralberghiere denominate "alloggi vacanze"; alle strutture ricettive già esistenti si applica la disciplina del presente articolo.

2.

Gli alloggi vacanze sono unità abitative residenziali composte da uno o più locali con superficie minima di metri quadrati 30, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma.

3.

La gestione degli alloggi vacanze é affidata:

a)

a cooperative turistiche, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici;

b)

ad agenzie o intermediari immobiliari e a società di gestione immobiliare, anche turistica;

c)

a piccole e medie imprese, nonché a imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.

4.

La gestione degli alloggi vacanze prevede la fornitura dei seguenti servizi di offerta turistica:

a)

pulizia quotidiana delle unità abitative;

b)

fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di cliente;

c)

fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d)

ricevimento degli ospiti e servizio di recapito.

5.

Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno mentre i turisti possono beneficiare dell'unità abitativa per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

6.

I proprietari degli alloggi possono utilizzare per non più di novanta giorni complessivi all'anno, l'unità o le unità abitative dati in gestione ai soggetti di cui al comma 3, previa comunicazione al soggetto gestore entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

7.

Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze se in possesso dei requisiti previsti al comma 3 e se non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale ai sensi della normativa vigente in materia di finanziamenti alle imprese turistiche.

Art. 16.

(Denominazione aggiuntiva di "posto tappa")

1.

Nelle more della definizione di un apposito provvedimento della Giunta regionale, le disposizioni normative contenute nell'allegato E del presente regolamento si applicano anche alle strutture ricettive alpinistiche disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

2.

Con riferimento all'allegato E del presente regolamento, le prescrizioni di cui al punto 3 della sezione I, nella parte rubricata "Adozione del logo regionale posto tappa", nonchè alla lettera g) della sezione II, si applicano, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni, anche in materia alberghiera, agrituristica e di ospitalità rurale familiare.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie e derogatorie)

1.

Le strutture ricettive extralberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui all'allegato A, nel caso degli interventi edilizi di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo articolo e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento.

2.
Le strutture ricettive extralberghiere denominate "case per ferie" e "ostelli per la gioventù", già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di impossibilità tecnico-strutturale, certificata da un tecnico abilitato, ad adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, rispettano le seguenti disposizioni derogatorie:
a)
superficie minima delle camere, al netto di ogni altro locale accessorio e/o di servizio, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 12, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più, la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4, fino ad un massimo di otto posti letto;
b)
altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale;
c)
in caso di altezze non uniformi, ogni locale garantisce un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti alla lettera b);
d)
ove non vi sia la necessaria superficie, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze indicate alle lettere a) e b).
3.
Ai fini del dimensionamento degli altri rapporti tecnici delle strutture di cui al comma 2, sono computati i posti letto effettivi, al netto delle camere o camerate dotate di servizi igienici privati, secondo i seguenti parametri:
a)
un wc ogni otto posti letto;
b)
un bagno o doccia ogni dieci posti letto;
c)
un lavabo ogni sei posti letto;
d)

il locale comune destinato a soggiorno, distinto dalla sala pranzo, garantisce un rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e)
la superficie aeroilluminante non é inferiore ad 1/8 della relativa superficie di calpestio e comunque non inferiore a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.
4.
Le strutture ricettive extralberghiere, già avviate con carattere non imprenditoriale, si adeguano, a far data dal 1° gennaio 2019, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 13/2017 , in funzione della capacità ricettiva della struttura e dei servizi offerti.
5.
I periodi di apertura di cui all'articolo 2 si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.
6.
Con riferimento alle locazioni turistiche, gli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 14, che danno attuazione dell'articolo 5, comma 5, lettere a) e c), della l.r. 13/2017 , sono sospesi fino a successive istruzioni, fornite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 18.
(Disposizioni finali)
1.
Per le violazioni al presente regolamento si applica l' articolo 21, comma 9, della l.r. 13/2017 .
2.
L'aggiornamento degli allegati del presente regolamento, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.
Art. 19.
(Urgenza)
1.
Il presente regolamento é dichiarato urgente ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 8 giugno 2018.
Sergio Chiamparino.

Allegato 4

Il quadro normativo in materia di progettazione di una residenza universitaria fa riferimento al *Decreto Ministeriale del 28/11/2016 n.936 che norma gli "Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari".* Ai fini di una corretta progettazione della residenza universitaria oggetto di questa tesi, è stato dunque consultato l'Allegato A di tale decreto, di seguito riportato nella sua versione integrale.

Allegato A

1. Finalita'.

Gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella citta' sede di universita', tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attivita' culturali e ricreative.

Il servizio abitativo deve favorire inoltre l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.

A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalita' urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti.

2. Definizioni.

Per una corretta interpretazione e applicazione del presente decreto si definiscono:

residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione «alloggi e residenze per studenti» nel decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante;

area funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o piu' unita' ambientali destinate allo svolgimento di attivita' connesse alle principali funzioni svolte; unita' ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di comportamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attivita' o un raggruppamento di attivita' compatibili spazialmente e temporalmente.

3. Tipologie di alloggi e residenze per studenti.

Il modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitari puo' essere liberamente definito dal soggetto proponente.

A titolo esemplificativo di seguito vengono indicate le tipologie piu' diffuse:

1. ad albergo.

L'organizzazione spaziale e' generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole (preferenziale) o doppie. Questo tipo e' realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ridurre i costi della struttura

sono ammesse soluzioni nelle quali un bagno di pertinenza sia condivisibile da due stanze. I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti;

2. a minialloggi.

Prevede l'alloggiamento degli studenti in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato preferibilmente ad uno o due utenti, e' autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono molto ridotti e riferiti a servizi essenziali;

3. a nuclei integrati.

E' costituita da un numero variabile di camere, preferibilmente singole, in grado di ospitare generalmente da 3 a 8 studenti, che fanno riferimento per alcune funzioni (preparazione pasti, pranzo e soggiorno, ecc.) ad ambiti spaziali

riservati, dando luogo a nuclei separati d'utenza;

4. misti.

Soluzione nella quale sono compresenti diversi tipi distributivi.

La residenza deve inoltre essere in grado di ospitare differenti tipi di utenti (studenti, borsisti, studenti sposati, etc.), al fine di garantire ed incentivare i processi di socializzazione e integrazione.

4. Le funzioni delle residenze per studenti.

Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita', e precisamente nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti aree funzionali:

AF1, Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;

AF2, Servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF3, Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF4, Servizi di supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente e le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale; accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste; parcheggio integrato dei mezzi in uso agli utenti e servizi tecnologici, comprende spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi di mobilita' urbana individuale per persone con disabilita' fisiche o sensoriali e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere, tra i quali punti di ricarica per i mezzi a propulsione elettrica.
Nelle residenze per studenti puo' essere prevista la funzione residenziale (AF1) per il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore) e/o per il custode della struttura (alloggio per il custode).

5. Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti.
Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

5.1. Compatibilita' ambientale:

i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti; lo studio di fattibilita' deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilita' di fonti energetiche rinnovabili, disponibilita' di luce naturale, ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e
sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici); devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale; nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse
idriche, opportunamente depurate per la riduzione del carico inquinante nell'ambiente; nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo.

5.2. Integrazione con la citta' e i servizi:

nel caso di nuove costruzioni e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a residenza per studenti, l'intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in cui e' previsto al fine di costituire un continuum nel tessuto sociale e dei
servizi; le destinazioni urbanistiche e le localizzazioni relative all'edilizia residenziale studentesca devono discendere dallo studio di fattori relativi al contesto fisico-ambientale, sociale, storico, urbano dell'intervento, nonche' dalla valutazione della disponibilita' fondiaria o dalla consistenza, funzionalita', adeguatezza di edifici esistenti utilizzabili. La valutazione di questi fattori deve far parte dello studio di fattibilita'; il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attivita' di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilita' delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

5.3. Compresenza dei livelli di individualita' e socialita' nella fruizione:

la residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualita' e di socialita' attraverso una adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo; per quanto riguarda la funzione residenziale devono essere garantiti sia ambiti individuali di studio e riposo che ambiti collettivi di socializzazione per il gruppo ristretto dei coabitanti; per quanto riguarda i servizi devono essere previsti ambiti collettivi di svolgimento delle attivita' comuni di tipo socializzante in cui siano presenti i diversi livelli di appropriazione e fruizione dello spazio sia da parte del piccolo

gruppo che del gruppo di maggiori dimensioni; a tal fine e' necessario agire sulla distribuzione e morfologia degli spazi e sulla disposizione dell'arredo e delle attrezzature. Lo spazio di connettivo puo' essere utilizzato per creare quelle opportunita' di incontro e socializzazione sia nell'ambito residenziale che in quello dei servizi.

5.4. Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali:

tanto nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti, la residenza per studenti deve prevedere l'integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali. Per le nuove costruzioni dovranno essere previsti adeguati cablaggi di rete, finalizzati alla distribuzione interna della connettivita' dati agli utenti (internet) e a consentire una gestione moderna ed efficiente dei servizi della residenza, anche in ottica «IoT» (Internet of Things); l'edificio deve essere progettato e realizzato per l'attuazione della integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunita', uso individuale e diffuso delle risorse tecnologiche; l'applicazione delle nuove tecnologie deve essere condotta coinvolgendo il contesto di intervento. Cio' comporta una valutazione delle disponibilita' tecnologiche e delle eventuali strategie di integrazione e decentramento. Negli ambienti comuni utilizzati dalla collettivita' studentesca interna ed esterna devono essere adottati adeguati accorgimenti per garantire la corretta gestione e protezione delle attrezzature.

5.5. Orientamento ambientale:

la residenza per studenti deve consentire una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; a tal fine ogni ambito funzionale e le diverse unita' ambientali devono essere facilmente riconoscibili, negli spazi di distribuzione devono

essere previsti accorgimenti specifici per facilitare l'orientamento,tenuto conto delle esigenze di tutti gli utenti, in rapporto alle capacita' fisiche, sensoriali e percettive. Le soluzioni da adottare sono da valutare in rapporto alla organizzazione degli spazi prevista
nel progetto.
In particolare:
devono essere chiaramente distinguibili i punti di accesso alle parti residenziali e alle parti di servizio e devono essere entrambe facilmente raggiungibili senza interferenze; negli edifici multipiano, dall'atrio di ingresso si devono poter raggiungere con immediatezza scale e ascensori e comunque il connettivo verticale deve essere efficacemente segnalato fin dall'ingresso.

5.6. Manutenzione e gestione:
la residenza per studenti deve rispondere a requisiti di massima manutenibilita', durabilita' e sostituibilita' dei materiali e componenti e di controllabilita' nel tempo delle prestazioni, in un'ottica di ottimizzazione del costo globale dell'intervento. Le tecnologie adottate devono tener conto delle possibili dinamiche di obsolescenza e degrado; le soluzioni tecniche e i relativi dettagli costruttivi devono essere progettati in relazione alla qualita' nel tempo. L'edificio e i suoi sottosistemi devono assicurare la controllabilita' e la facilita' degli interventi manutentivi; nel caso di nuove costruzioni la definizione del quadro esigenziale e dei requisiti relativi alla gestione e manutenzione deve privilegiare un approccio fondato sulla programmazione e progettazione dell'obsolescenza dell'edificio, da cui derivare la programmazione della manutenzione. Nel caso di interventi sull'esistente la programmazione delle attivita' manutentive discende dalla diagnosi e valutazione della consistenza tecnica e funzionale dell'edificio e dal progetto di riqualificazione e recupero.

6. Criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale.
Ai fini del dimensionamento funzionale ed edilizio generale devono essere rispettate le condizioni specificate nei punti che seguono.

6.1. Funzioni residenziali (AF1):

6.1.1. la superficie netta da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore a **12,5 m2/p.a.** (posto alloggio) per la camera singola (incluso il servizio igienico) o **9,5 m2/p.a**. per la camera doppia (incluso il servizio igienico);

6.1.2. per gli utenti con disabilita' fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio **≥ 5%** del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del **10%.**

6.2. Funzioni di servizio (AF2+AF3+AF4):

6.2.1. la superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere ≥ 5,0 m2/p.a. per tutte le tipologie, ridotto ≥ **3,0 m2/p.a.** solo nel caso di tipologia a nuclei integrati, e dovra' comprendere i Servizi culturali e didattici (AF2), i Servizi ricreativi (AF3) ed i Servizi di supporto (AF4);
6.2.2. nell'ambito dello standard di superficie destinato alle funzioni di servizio, deve essere garantita una superficie minima di **2,0 m2/p.a**. per i Servizi culturali e didattici (AF2) e per i Servizi ricreativi (AF3). La restante quota di superficie destinata ai servizi puo' essere utilizzata in funzione delle esigenze e priorita' definite da ciascun programma d'intervento;

6.2.3. nell'ambito delle funzioni di servizio le unita' ambientali sala/e studio e aula/e riunioni, dotate di wi-fi, devono essere sempre presenti.

7. Requisiti delle unita' ambientali.

7.1. Area funzionale residenza (AF1).
I requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti:
camera singola (posto letto, posto studio) **≥ 11,0 m2**;
camera doppia (due posti letto, posto studio) **≥ 16,0 m2**. Non sono ammesse camere con piu' di due posti alloggio; servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile
fino ad un massimo di tre posti alloggio, ≥ **3,0 m2**; nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di almeno 1,0 m2.
Per i posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) devono essere previsti uno o piu' spazi di preparazione e consumazione pasti (cucine collettive), inclusi i relativi spazi di servizio, dimensionati e strutturati, nel numero e nella tipologia, in funzione delle esigenze e necessita' definite da ciascun programma d'intervento. Tale disposizione puo'non essere rispettata nel caso in cui sia disponibile un adeguato servizio di ristorazione all'interno e/o nei pressi della residenza.

Le superfici degli spazi di preparazione e consumazione pasti, siano essi strutturati nella forma di «cucine collettive» (esterne agli alloggi) e/o di "mensa interna alla struttura" (inclusi i locali accessori), saranno computate come aree funzionali di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).

7.2. Area funzionale servizi culturali e didattici (AF2).

L'AF2 si articola nelle seguenti unita' ambientali:

sala/e studio;

aula/e riunioni.

La sala studio deve consentire lo svolgimento dell'attivita'secondo le modalita' previste dalla tipologia di studi e con l'attrezzatura adeguata.

L'aula riunioni deve consentire sia le riunioni tra gli studenti ai fini di studio e culturali che le lezioni o seminari a carattere didattico.

L'arredo deve essere flessibile in modo tale da rendere possibile i diversi tipi di utilizzo.

L'AF2 puo', inoltre, comprendere anche una o piu' dalle seguenti unita' ambientali:

biblioteca (deposito e consultazione), inclusi i vani di servizio connessi;

sala conferenze, inclusi i vani di servizio connessi;

auditorium, inclusi i vani di servizio connessi.

7.3. Area funzionale servizi ricreativi (AF3).

L'AF3 puo' essere articolata nelle seguenti unita' ambientali:

emeroteca;

sala/e video;

sala/e musica;

spazio/i internet;

sala/e giochi;

palestra-fitness, inclusi eventuali locali accessori (spogliatoi, depositi, servizi igienici, etc.).

L'emeroteca e' un locale o uno spazio dedicato, adeguatamente attrezzato, nel quale e' possibile consultare quotidiani, settimanali e riviste italiane e/o straniere.

La sala video deve consentire di assistere ai programmi televisivi o alla proiezione di registrazioni video.

La sala musica deve consentire l'ascolto di brani musicali in forma collettiva.

Lo spazio internet e' costituito da una serie di postazioni attrezzate con personal computer e dotate di connessione alla rete internet.
La sala giochi deve consentire lo svolgimento di attivita' ludiche secondo le varie tipologie di gioco previste e con l'attrezzatura adeguata. Nella sala giochi si deve prevedere anche la possibilita' di effettuare feste tra gli studenti.
La palestra-fitness, compresi eventuali locali accessori connessi alla sua funzionalita' (depositi, spogliatoi, servizi igienici,etc.), deve consentire lo svolgimento di attivita' per l'esercizio fisico con attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo e deve essere attrezzata in funzione del tipo di attivita' fisica prevista, garantendo una fruibilita' degli spazi e attrezzature adeguate anche alle persone con disabilita' fisiche o sensoriali. Possono essere previsti spogliatoi e servizi igienici in numero commisurato all'utenza esterna prevista a discrezione dell'operatore e in accordo con le norme sanitarie locali.

7.4. Area funzionale servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).

L'AF4 puo' essere articolata nelle seguenti unita' ambientali:

lavanderia/stireria;

parcheggio biciclette e mezzi di mobilita' urbana individuale per persone con disabilita' fisica o sensoriale;

guardaroba;

depositi per biancheria e prodotti di pulizia;

magazzino;

spazi funzionali all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti: per la dislocazione, la raccolta e lo smistamento dei contenitori materiali da avviare al riciclo; per la predisposizione di attivita' di recupero e riuso (libri, attrezzature, oggettistica e altro);

ufficio e spazi analoghi destinati alla conduzione gestionale;

spogliatoi per il personale;

mensa/self service e locali accessori (spogliatoi, depositi,etc.);

spazi di preparazione e consumazione pasti;

caffetteria-bar;

minimarket.

La lavanderia-stireria deve consentire il lavaggio degli indumenti personali degli studenti residenti con macchine lavatrici e la successiva asciugatura e stiratura.
Il parcheggio biciclette deve consentire il ricovero delle biciclette degli studenti residenti.

Il guardaroba deve consentire il deposito di bagagli o effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza.
I depositi per biancheria e prodotti di pulizia devono consentire la custodia e il ricambio della biancheria per il numero dei posti alloggio previsti.
Il magazzino deve consentire il deposito di materiale e attrezzatura per la manutenzione della residenza e dei servizi e l'effettuazione di piccole operazioni di manutenzione sulle attrezzature della struttura.

7.5. Funzioni di accesso e distribuzione:

la superficie da attribuire agli spazi di accesso e distribuzione deve essere **≤35%** del totale della superficie netta degli spazi per la residenza e per i servizi, ad eccezione che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; l'insieme delle funzioni di Accesso e distribuzione si articola nei seguenti spazi:

ingresso;
percorsi;
servizi igienici generali.

L'ingresso deve consentire non solo l'accesso alla struttura, ma anche lo svolgimento di attivita' di incontro, scambio e socializzazione tra gli studenti. Nella zona ingresso puo' essere collocata la zona di ricevimento presidiata dal portiere e puo' essere allocato lo spazio per la lettura dei quotidiani (emeroteca).
Lo spazio di ingresso deve, inoltre, prevedere zone per l'affissione di informazioni per e dagli studenti. Ove l'ingresso assuma caratteristica di spazio di relazione la relativa superficie puo' considerarsi parte dell'area AF3.
I percorsi consentono la funzione di collegamento tra unita' ambientali e possono consentire anche lo svolgimento di attivita' accessorie o complementari alle funzioni residenziali e di servizio, come spazi per l'attesa e la sosta, per il relax e per lo scambio e la socializzazione degli studenti residenti e non, e come tali devono garantire adeguate condizioni di illuminazione e aerazione preferibilmente naturali. Ove i percorsi presentino allargamenti o aree riservate per le suddette funzioni di scambio, le relative superfici possono eventualmente considerarsi accessorie alle aree funzionali entro le quali sono collocate.
In prossimita' degli spazi a carattere collettivo e dei nuclei di residenza devono essere previsti servizi igienici generali fruibili sia dagli ospiti interni sia da quelli esterni; un servizio igienico ad ogni piano deve essere accessibile alle persone con disabilita'
fisica o sensoriale.

7.6. Funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici.

L'insieme delle funzioni di parcheggio integrato e servizitecnologici si articola nei seguenti spazi:

spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi di mobilita' urbana individuale per persone con disabilita' fisiche o sensoriali; vani tecnici e servizi tecnologici in funzione di complessita' e tipologia degli impianti.

Puo', inoltre, prevedersi un'adeguata dotazione di punti di ricarica per i mezzi a propulsione elettrica con sistemi di imputazione dei costi.

Allegato 5

Il testo riportato di seguito è stato redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi – al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate e/o integrate.

TESTO COORDINATO DEL D.M. 9 APRILE 1994 CON IL D.M. 6 OTTOBRE 20031 (G.U. N. 239 DEL 14 OTTOBRE 2003)

APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICOALBERGHIERE

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge del 7 dicembre 1984, n. 818; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunità Europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti; Rilevata la necessità di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere attualmente in vigore; Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

DECRETA:

E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 aprile 1994

Il Ministro: Mancino

1 Le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 6 ottobre 2003 sono riportate in carattere grassetto, colore rosso.

alberghi testo coordinato - 22/10/03 2

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVTA' RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

TITOLO I - GENERALITÀ

1. OGGETTO La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell'incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definite dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (G. U. n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate: a) alberghi; b) motel; c) villaggi-albergo; d) villaggi turistici; e) esercizi di affittacamere; f) case ed appartamenti per vacanze; g) alloggi agroturistici; h) ostelli per la gioventù; i) residenze turistico alberghiere; l) rifugi alpini.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli. Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II.

3. CLASSIFICAZIONE Le attività di cui al punto 1, in relazione alla capacità ricettiva (numero di posti letto a disposizione degli ospiti) dell'edificio e/o dei locali facenti parte di una unità immobiliare, si distinguono in: a) attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo II; b) attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III. Ai rifugi alpini si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

4. TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (G. U. n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce: SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere

caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' NON SUPERIORE A VENTICINQUE POSTI LETTO

22. GENERALITA' Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Deve essere assicurato per ogni eventuale caso di emergenza il sicuro esodo degli occupanti. Devono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nei punti 11.2, 13, 14 e 17.

11.2 Estintori Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; è comunque necessario che almeno alcuni si trovino: - in prossimità degli accessi; - in vicinanza di aree di maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.

13. SEGNALETICA DI SICUREZZA La segnaletica di sicurezza dovrà essere conforme al decreto del Presidente della repubblica n. 524/19827. Inoltre, la posizione e la funzione degli spazi calmi dovrà essere adeguatamente segnalata.

14. GESTIONE DELLA SICUREZZA 14.1 Generalità Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che: - sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli (depositi, mobili ecc.) che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio; - siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni ecc.; - siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiore a sei mesi; - siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme; - siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. In particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con scadenza non superiore ad

un anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto previsto dalle vigenti regole tecniche.

14.2 Chiamata servizi di soccorso I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale questa chiamata sia possibile. Nel caso della rete telefonica pubblica, il numero di chiamata dei Vigili del fuoco deve essere esposto bene in vista presso l'apparecchio telefonico dell'esercizio.

17. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 17.1 Istruzioni da esporre all'ingresso All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

7 Abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223 del 23 settembre 1996).

- delle scale e delle vie di evacuazione; - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi.

17.2 Istruzioni da esporre a ciascun piano A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

17.3 Istruzioni da esporre in ciascuna camera In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tendo conto delle provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. Inoltre devono essere indicati i divieti di: - impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di

riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; - tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività

Allegato 6

D.M. "*Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338*"

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", la quale all'articolo 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

VISTO l'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

VISTO il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246, (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, reg.14, fg. 241)) recante "*Approvazione del Piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000*";

VISTO l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla CDP della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla "convenzione tipo" approvata con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del 27/09/2005 (registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg.5, foglio 367) con la quale, a seguito della emanazione del I bando di cui alla L. n.338/2000 e del Piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17 L. n.3/2003 ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa;

VISTO l'Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I.

MIUR/MEF del 16/1/2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009 reg.1 foglio 310) che in data 26 giugno 2008, a seguito della emanazione del II bando di cui alla L. n.338/2000 ed in vista dell'emanazione dei Piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, il Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

VISTO il Secondo Atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio 483) che in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla L. n.338/2000 e relativo Decreto di Piano triennale, il Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

TENUTO CONTO che, fermo restando il contenuto della convenzione 30.06.2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi dovranno procedere, successivamente alla emanazione del presente bando, alla stipula di un nuovo Atto aggiuntivo al fine di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse stanziate per il IV bando di cui alla legge n.338/2000;

VISTO il comma 5, dell'art. 1, della citata Legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione, poi costituita con D.M. 9 maggio 2001, n. 117 e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" e, in particolare, gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 "*Linee generali di indirizzo della*

programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO l'articolo 10, commi 3 e 10 bis, del decreto legge del 28 marzo 2014, n. 47, "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, "Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e, in particolare, la Tabella C;

VISTI i protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica Italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170, con il quale è stato istituito il "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti";

VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e, in particolare, l'articolo 1 relativo alla mobilità internazionale degli studenti;

VISTO l'obiettivo strategico relativo al numero dei Laureati con un periodo di mobilità definito nel Comunicato Ministeriale di Lovanio (2009), con il quale i Ministri dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20% dei Laureati abbia avuto un'esperienza di mobilità internazionale durante gli studi;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 19, comma 10 bis, il quale stabilisce che i beni immobili dello

Stato per i quali non sussiste la possibilità di utilizzare nei modi previsti dai commi da 1 a 10 del medesimo articolo 19 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2016, prot. n. 936, standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;

VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 29 settembre 2016 (Rep. Atti n. 187/CSR), sullo schema di decreto ministeriale recante: "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

RECEPITE le proposte di modifica presentate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella richiamata seduta del 29 settembre 2016 (Rep. Atti n. 187/CSR);

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, espresso il 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl), sullo schema di decreto ministeriale recante: "Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338";

RECEPITE le proposte di modifica presentate dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane, nella richiamata seduta del 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl).

Decreta

Art. 2
Soggetti eleggibili al cofinanziamento

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

- a) le regioni;
- b) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario;
- c) gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;
- d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;
- f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;
- g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;
- h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

- i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
- j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere h), i), j) del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.

Art. 3

Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili

1. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 1 del presente decreto:

- A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
- A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;
- B) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie;
- C) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione.

2. Sono cofinanziabili:

- per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera A1) e B) le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;

- ii) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera A2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture;
- iii) per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera C) le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie.

3. Le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale.

4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, adeguatamente documentate.

5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure ad evidenza pubblica, non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei Piani di cui all'articolo 7 del presente decreto.

6. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori.

7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia già stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C del presente decreto, è consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.